



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Ufficio del Segretario Comunale

Terranuova Bracciolini, 28 marzo 2022

Ai Sig.ri Dirigenti

p.c. Sindaco
Assessore al Personale

Circolare 3/2022. Disposizioni organizzative in materia di lavoro agile, per la disciplina della fase post-emergenziale.

Con circolari del 18 ottobre 2021 e del 10 gennaio 2022, la scrivente aveva fornito alcune indicazioni organizzative al fine di garantire l'omogenea applicazione delle misure stabilite nel D.M. 8 ottobre 2021 e uniformare i criteri di gestione del lavoro agile nelle unità organizzative del Comune dal 15 ottobre 2021..

Con decreto legge 24 marzo 2022 n.24 il Governo ha confermato che lo stato di emergenza nazionale cesserà il 31 marzo 2022 e ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le misure di semplificazione per il lavoro nel settore privato.

Dunque nulla cambia per il lavoro agile nel nostro Comune, per il quale, in attesa della nuova disciplina contrattuale nazionale, restano in vigore le stesse regole già illustrate nelle precedenti circolari e che di seguito in sintesi si richiamano, citando le principali fonti normative.

- legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”: stabilisce la disciplina legislativa generale del lavoro agile.
- Direttiva 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP recante “*Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*”.
- Circolare 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Ufficio del Segretario Comunale

- DPCM 23 settembre 2021: a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza

- DM 8 ottobre 2021: disciplina le modalità di rientro al lavoro in presenza dei dipendenti pubblici ed in particolare stabilisce che:

- l'autorizzazione per lo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa è resa mediante la stipula di apposito accordo individuale tra dipendente e dirigente,
- il dirigente potrà autorizzare lo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa soltanto per le finalità di cui alla legge 22 maggio 2017 n.81 (vale a dire "allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro") ed è vietato autorizzare il lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza per carenza di "green pass",
- lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti,
- deve essere garantita la rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile (evidentemente in ipotesi di richieste in tal senso da parte di lavoratori assegnati al medesimo ufficio/servizio), dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza (il criterio della "prevalente presenza" può essere inteso su base mensile o plurimensile, ad esempio tenendo conto della programmazione trimestrale, semestrale o annuale),
- il lavoratore deve utilizzare gli strumenti tecnologici e digitali forniti dall'Amministrazione comunale ed i programmi software in cloud già in uso, che garantiscono la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile. L'utilizzo di apparati (computer, chiavette etc.) o di programmi diversi da quelli indicati dà luogo a responsabilità disciplinare.
- ove sia stato accumulato lavoro arretrato deve essere stato previsto e formalizzato un piano di smaltimento del lavoro arretrato.
- l'accordo individuale deve definire gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché le eventuali fasce di contattabilità. L'accordo deve inoltre definire le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento dell'esecuzione in modalità agile della prestazione lavorativa.
- deve essere garantito il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Ufficio del Segretario Comunale

- le “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art 1, comma 6, del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021.

- la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022: la circolare adottata durante l’aggravarsi dell’epidemia da Covid-19 (cosiddetta “quarta ondata”) invitava ad un uso sapiente dello strumento del lavoro agile precisando che *“una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità. Flessibilità e intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza. Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna Amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congegnali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti positivi al coronavirus)”*.

Alla luce di quanto detto sopra, si ritiene utile precisare che **la cessazione dello stato di emergenza non cambia quanto detto fin qui**. Dunque si ribadisce la necessità che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sia autorizzato dal Dirigente cui il dipendente è assegnato mediante apposito accordo. Si ribadisce inoltre la necessità di utilizzare “con intelligenza” l’istituto in questione, tenendo evidentemente conto delle nuove disposizioni in materia di isolamento e quarantena (dal 1° aprile l’isolamento è previsto soltanto per chi ha contratto il virus e la quarantena è sostituita dall’auto-sorveglianza, senza distinzione tra vaccinati e non) e dell’andamento epidemiologico dei contagi da Covid-19.

In tale esercizio di “intelligenza” si raccomanda di prestare **particolare attenzione alle necessità dei lavoratori fragili** (ossia affetti da determinate patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate ai sensi del decreto interministeriale del 4 febbraio 2022). Fino al 31 marzo 2022 tali lavoratori hanno diritto al lavoro in modalità agile e, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in tale modalità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero; dopo la cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile 2022, i lavoratori fragili perdono la suddetta



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Ufficio del Segretario Comunale

tutela legislativa, ma non perdono certamente il diritto alla priorità nelle decisioni dirigenziali in merito alla autorizzazione del lavoro agile.

Si ricorda inoltre che la legge di bilancio per il 2019 (aggiungendo il comma 3 bis all'articolo 18 della menzionata legge 81/2017) pone a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile **l'obbligo di dare priorità alle richieste fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità** ovvero **ai lavoratori con figli disabili** che necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Si conferma inoltre che, al fine di garantire una efficace ed efficiente organizzazione del lavoro nel rispetto della normativa di legge e contrattuale vigente e al fine di limitare al massimo gli spostamenti, la modalità agile di svolgimento della prestazione dovrà essere autorizzata per la giornata intera. La modalità di timbratura sarà strettamente connessa alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: la timbratura virtuale è consentita soltanto nei giorni di lavoro agile e non potrà essere utilizzata in sostituzione della timbratura presso la sede di lavoro.

Per comodità, si allega nuovamente lo schema di accordo, visto e aggiornato (Allegato 1) e si raccomanda la **trasmissione al Servizio Risorse Umane e Organizzazione da parte del dirigente, tramite protocollo interno, di ogni accordo di lavoro agile stipulato**.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si ringrazia per la collaborazione.

Il Segretario Generale

Ilaria Naldini